

N.8381/2016 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 29/01/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per PROGETTO SRL l'avv. Indelicato in sostituzione dell'avv. e per POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA l'avv. in sostituzione dell'avv. . E' presente ai fini della pratica legale il dott. .

I procuratori delle parti, nel riportarsi alle rispettive conclusioni come già precisate alla scorsa udienza, discutono oralmente la causa e l'avv. dichiara di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2016

da

PROGETTO SRL (

|



, con rispettivi indirizzi di pec riportati in atto di citazione;

;

ATTRICE

contro

POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA,

ra

con indirizzo di

p.e.c riportato in comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

La PROGETTO SRL ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Popolare società cooperativa per sentir accogliere le conclusioni di merito di cui in epigrafe in relazione al rapporto di conto corrente n. 1246 e al conto anticipi 7507 che aveva concluso con la convenuta, assumendo che nel corso di essi le erano stati applicati interessi usurari, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

L'attrice ha anche lamentato la invalidità degli interessi ultralegali, spese e competenze e commissioni di massimo scoperto che le erano stati applicati nel corso dei predetti rapporti in quanto non erano stata determinati per iscritto.

La convenuta si è costituita in giudizio e ha eccepito in via preliminare di rito l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese di controparte e, con riguardo al merito, ha assunto la loro infondatezza.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

A giustificare il rigetto delle domande di nullità dei due rapporti per cui è causa per mancata pattuizione o per indeterminatezza delle condizioni applicate è sufficiente la considerazione che la convenuta ha prodotto i due contratti scritti che li regolavano, così smentendo drasticamente l'assunto di controparte.

Le doglianze attoree in punto di applicazione di interessi usurari e anatocistici vanno invece disattese alla luce della considerazione che l'attrice non ha prodotto



gli estratti di conto corrente necessari a comprovare i suoi assunti ma solo la relazione del ct di parte.

A proposito della ripartizione dell'onere probatorio nelle cause come quella in esame la giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass. Sez. I, 7.5.2015, n. 9201) ha più volte affermato che la parte che agisca in giudizio (la banca o il correntista a seconda che si tratti di un'azione di recupero credito o di un'azione di ripetizione d'indebito) ottemperi all'onere posto dall'art. 2697 c.c., superando sul punto il criterio talvolta utilizzato della c.d. vicinanza della prova, privo di adeguato supporto normativo.

Infatti, solo la produzione del contratto (nel caso di specie avvenuta da parte della convenuta) e di tutti gli estratti conto emessi dall'inizio alla chiusura del rapporto consente la ricostruzione integrale del rapporto con dati contabili certi, e quindi l'esatta determinazione del saldo, depurato da eventuali interessi ultralegali, usurari e anatocistici, non potendo tale accertamento essere operato con criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il c.d. saldo zero (Cass. 21466/2013; Cass., 20688/2013).

Alla luce di tali principii è evidente che relazione del ct di parte non può supplire alla documentazione mancante in quanto atto di parte e come tale da sottoporre ad attenta verifica sulla base di dati oggettivi.

Né può giovare all'attrice la circostanza che essa, nel corso del giudizio, ha avanzato istanza di ordine di esibizione della predetta documentazione atteso che prima del giudizio non aveva avanzato una richiesta ex art. 119 t.u.b avente ad oggetto gli estratti di conto corrente (quella prodotta sub 6 infatti riguarda i contratti per cui è causa), risultando invece del tutto tardiva oltre che incompleta, in quanto priva degli allegati, quella prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..

A fronte di tale comportamento deve qui ribadirsi l'orientamento di questo Tribunale secondo il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell'onere della prova, è ammissibile solo se la parte allegghi di non essere in possesso di detti documenti e, al contempo, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale.



Più precisamente in ambito bancario è necessario che l'istante dimostri di avere attivato tempestivamente, ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione, la procedura di cui all'art. 119, comma 4, TUB, senza avere ricevuto adeguato riscontro.

In caso contrario la parte si assume il rischio di promuovere iniziative giudiziarie "al buio", in quanto tali generiche e/o inattendibili.

Non è convincente, di contro, l'orientamento giurisprudenziale espresso anche dalla Suprema Corte (Cass. 11554/2017) che ammette la proposizione dell'istanza ex art. 210 e 119 TUB in corso di causa, perché da un lato favorisce l'introduzione di giudizi e dall'altro trascura del tutto la ratio deflativa della previsione dell'art. 119 t.u.b., che è quella di consentire al correntista, una volta che abbia ottenuto copia dei documenti, di valutare l'andamento del rapporto e, quindi, decidere, documenti alla mano, se intraprendere, ed eventualmente su quali basi e con quali pretese, iniziative giudiziali.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del principio della soccombenza.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale

Il compenso così risultante di euro può 5010,50, può essere aumentato ad euro 6.553,65, ai sensi dell'art.4, comma 8, d.m. 55/2014 poichè la convenuta ha dimostrato la manifesta fondatezza delle sue difese valorizzando, da un lato, la propria produzione documentale e, dall'altro lato, il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio su di essa gravante.

Alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % del predetto importo.



La convenuta va condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza addurre nessuna giustificazione.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dall'attrice e per l'effetto la condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.553,65, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa; condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 518,00, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

Verona 29/01/2019

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

